



**FEDERAZIONE ITALIANA GOLF**

**il Giudice Sportivo Territoriale**

**Avv. Federico Sinicato**

Ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

**Proc. n. 12S/2019 a carico di Francesco Ferraiolo**

**PREMESSO**

- che a seguito dell'invio del rapporto informativo da parte del Sig. Walter Gorla, Direttore del Golf Club Carimate, la F.I.G. apriva un procedimento nei confronti del Sig. Francesco Ferraiolo;
- che nel citato rapporto informativo si contesta al Sig. Francesco Ferraiolo che, in occasione della gara Domina National Champion ship disputatasi in data 22.04.2019 presso il Golf Club Carimate, avrebbe consegnato uno score alterato e non veritiero nell'indicazione dei colpi giocati;
- che tale fatto integra l'illecito di cui all'art. 17 lett. a del Regolamento di Giustizia che prevede la sanzione della squalifica temporanea da 18 mesi alla radiazione.
- che il Giudice Territoriale fissava udienza per il giorno 15 maggio 2019 inviando regolare comunicazione e la proposta di decreto sanzionatorio in atti;
- che la difesa del Sig. Ferraiolo inviava in data 12 maggio 2019 istanza di audizione;
- che all'udienza fissata compariva il Sig. Ferraiolo assistito dal difensore Avv. Daniele Maria Verga e rendeva dichiarazioni come da verbale.

\*\*\* \*\*

**motivi della decisione**



## **FEDERAZIONE ITALIANA GOLF**

I fatti sono correttamente ricostruiti nel rapporto informativo a firma del Direttore del Golf Club Carimate ove vengono richiamate altresì, le dichiarazioni dei testimoni.

Il Sig. Ferraiolo, nel corso dell'udienza, ha ammesso di non saper dare alcuna spiegazione alla circostanza pacifica della cancellatura e riscrittura dei due risultati contestati alle buche 11 e 17.

Al termine dell'udienza il Ferraiolo, molto lealmente, ha ammesso che eventuali supplementi di istruttoria dovevano considerarsi inutili poiché al marcatore e agli altri giocatori del proprio team non poteva essere addebitata alcuna negligenza e/o correttezza nella tenuta del suo score.

Non essendo emerso alcun elemento di ragionevole contestazione all'ipotesi formulata nell'incolpazione deve ritenersi accertata la responsabilità del Sig. Ferraiolo per il fatto contestato.

In virtù del leale comportamento processuale che ha consentito di non prolungare il procedimento e limitato costi e spese relativi può essere concessa l'attenuante speciale di cui all'art. 20 n. 2.

Conseguentemente la pena può essere ridotta al di sotto del minimo previsto dalla norma violata.

Tutto ciò considerato il Giudice Territoriale Avv. Federico Sinicato

### **DICHIARA**

il Sig. Francesco Ferraiolo responsabile dell'illecito ex art. 17 lett. a) del Regolamento di Giustizia per aver alterato fisicamente lo score con conseguente alterazione del risultato effettivamente conseguito

### **IRROGA**

al Sig. Francesco Ferraiolo ai sensi degli artt. 17 lett. a) e 20 n. 2 del Regolamento di Giustizia la sanzione della squalifica temporanea per mesi 12 (dodici), considerata la pena equa nella misura di mesi 18 ridotto di un terzo per



**FEDERAZIONE ITALIANA GOLF**

l'applicazione dell'attenuante speciale, con il conseguente divieto di svolgere attività sportiva in ambito F.I.G. per la durata di mesi 12 (dodici).

Milano, 20 maggio 2019

Avv. Federico Sinicato